

Al Settore Amministrativo e Socio - Assistenziale  
Comune di Bergoggi  
Via de Mari n. 28/D

17028 – B E R G E G G I (SV)

**OGGETTO:** Hobbysti – Richiesta rilascio concessione temporanea di posteggio per la partecipazione a fiere, fiere promozionali e manifestazioni straordinarie – Legge Regione Liguria 2 gennaio 2007, n. 1, art. 32

\_\_l\_\_ sottoscritt \_\_\_\_\_  
nat\_\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ Via/P.zza \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_  
recapito telefonico \_\_\_\_\_

### CHIEDE

- Il rilascio della concessione temporanea di posteggio su suolo pubblico di mq \_\_\_\_\_ (mt \_\_\_\_\_ x mt \_\_\_\_\_) in occasione della manifestazione denominata \_\_\_\_\_ che si terrà in Codesto Comune in data \_\_\_\_\_ per la vendita dei seguenti prodotti del settore non alimentare, con esclusione degli articoli del settore "abbigliamento": \_\_\_\_\_;
- Il rilascio del tesserino di cui all'articolo 32, comma 2ter della L.R. n. 1/2007 "Testo unico in materia di commercio";

### DICHIARA

Sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000:

- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 10 della Legge 31.05.1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni;
- di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 12 della L.R. n. 1/2007 (articolo 71 D. Lgs. n. 59/2010 del 26.03.2010);
- di non esercitare l'attività commerciale in modo professionale ma solo sporadico ed occasionale;
- che tale attività non ha superato fino alla data odierna il numero di ventiquattro presenze nel corso del presente anno in occasione di fiere promozionali e manifestazioni straordinarie svolte sul territorio della Regione Liguria.

Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(firma per esteso)

- La presente autocertificazione è stata sottoscritta alla presenza dell'impiegato addetto che ha identificato il dichiarante mediante \_\_\_\_\_ rilasciata il \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_
- La presente autocertificazione è stata presentata allegando \_\_\_\_\_

Articolo 71  
(Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali)

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e somministrazione:
  - coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
  - coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore al minimo di tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  - coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva o pecuniaria per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
  - coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;
  - coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
  - coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. ovvero a misure di sicurezza non detentive;
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e), e f), nonché permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).
6. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
  - a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione di alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
  - b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per le previdenza sociale;
  - c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti;
7. Sono abrogati i commi 2,4 e 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e l'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287.